Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
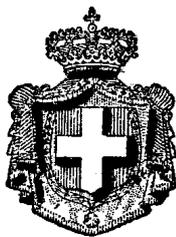
Roma - Lunedì, 25 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 103.

Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni . . . . . . Pag. 606

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 104.

Ricostituzione del comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) . . . . Pag. 608

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 105.

Ricostituzione del comune di Guamaggiore (Cagliari). Pag. 609

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 106.

Ricostituzione del comune di Camastra (Agrigento). Pag. 609

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 107.

Ricostituzione dei comuni di S. Cipriano di Aversa e di Casal Principe (Napoli) . . . . Pag. 610

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 108.

Ricostituzione del comune di Macchiavalfortore (Campobasso) . . . . Pag. 610

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 109.

Ricostituzione dei comuni di Girasole e Lotzorai (Nuoro). Pag. 611

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 110.

Ricostituzione del comune di Bauladu (Cagliari). Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Norme per il sorteggio e il pagamento dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Rodolfo Fehrenbach, con sede in Genova, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Autorizzazione alla 19ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti. Pag. 613

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Modificazioni al decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, sui tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate . . . . Pag. 613

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 7 luglio 1942, con il quale la Società anonima Coca-Cola, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro . . . . Pag. 613

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Vicchio (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . Pag. 613
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 613
Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo di L. 6.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 613

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 22 dal 16 al 30 novembre 1945 . . . . Pag. 614

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie, cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . Pag. 620

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 620
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 620

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 163.

Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi approvato con il R. decreto 5 giugno 1941, n. 874;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, art. 4;

Visto il decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con R. decreto 5 giugno 1941, n. 874, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — L'art. 6, ultimo comma, è modificato come appresso:

« I prestiti possono essere contratti soltanto per periodi di cinque e dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 14 e 24 ».

2. — All'art. 7, 2° comma, si aggiungono le seguenti parole: « nonchè per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518 » e il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Il limite di quattro anni è ridotto a due anni anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare ».

3. — All'art. 16 si aggiunge il seguente comma:

« Gli istituti indicati al comma precedente non possono applicare alle operazioni di prestito condizioni di tasso e accessori più onerose di quelle adottate dal « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ».

4. — L'art. 18, secondo comma, è modificato come appresso:

« Ai salariati dello Stato e degli altri enti sopraindicati è ritenuto, a favore del Fondo, ogni mese un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire del salario lordo mensile ».

5. — All'art. 23 è sostituito il seguente:

« La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal Capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vicepresidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè:

1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;

2) uno effettivo e uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 74, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del Comitato.

« L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo *A*.

« Spetta inoltre al Comitato:

a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;

c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 27, nonchè della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 28;

d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul conto corrente infruttifero di cui all'art 51;

e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'Ufficio tecnico erariale;

f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.

« Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

« Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.

« La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.

« In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita la concessione si ha come non avvenuta ».

6. — All'art. 24 è sostituito il seguente:

« L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre che un prestito quinquennale, ovvero un prestito corrispondente alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

« La quota mensile di stipendio cedibile nelle cessioni consentite da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario o da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9, non può superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5 ».

7. — All'art. 25 è sostituito il seguente:

« Non possono ottenere prestiti:

a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;

b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età se uomini e cinquantacinque se donne;

c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva o che non siano in attività di servizio. La disposizione non si applica agli ufficiali nelle posizioni speciali indicate nell'art. 9 ».

8. — All'art. 27 è sostituito il seguente:

« Gli interessi sono liquidati col metodo a scalare, al tasso del 4,50 per cento, modificabile, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.

« La estinzione di ciascun prestito ha inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese ».

9. — All'art. 28 è sostituito il seguente:

« Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:

a) una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale;

b) un premio compensativo dei rischi della operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili sino a cinque anni, ed al quattro per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi, su conforme proposta del Comitato amministrativo di cui all'art. 23, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto Luogotenenziale ».

10. — All'art. 46 è sostituito il seguente:

« Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 44 e 45 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 36, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.

« Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

« Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona-uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonchè i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato ».

11. — All'art. 50 si sopprimono gli ultimi due comma.

12. — Il secondo ed il terzo comma dell'art. 51 sono sostituiti dal seguente:

« E' istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro ».

13. — All'art. 56, primo comma, è sostituito il seguente:

« Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 15, 24, 25, 30, primo comma, 36, primo comma, 39, primo e secondo comma, 40, 41, primo e terzo comma, 43, 44 e 48, comma primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato, quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 28 e l'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, sono sostituiti come segue:

Art. 28 - 1° comma. — « Il trasferimento all'Ente delle attività e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, nonchè delle attività e degli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è disposto con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale,

entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

Art. 29. — « L'Ente è autorizzato ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità, ed in genere ogni sua attività patrimoniale:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;

d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;

e) in acquisto di beni immobili urbani;

f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi e ai decreti che specificatamente le autorizzano.

Le anticipazioni previste dalla lettera *d*) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) non può superare la quinta parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Ente. Tali operazioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè del Ministero del tesoro ».

Art. 3.

Il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, concernente temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico delle leggi sul sequestro, sul pignoramento e sulla cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, è abrogato.

Art. 4.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno raccolte in nuovo testo unico le disposizioni legislative concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Corbino — Togliatti — Scoccimarro — Gronchi — Cattani — Barbareschi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 72. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 104.

Ricostituzione del comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 702;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di S. Giacomo degli Schiavoni, aggregato con R. decreto 18 marzo 1928, n. 702, al comune di Termoli, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Termoli e di S. Giacomo degli Schiavoni.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di S. Giacomo degli Schiavoni e quello del comune di Termoli saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 18 marzo 1928, n. 702.

Al personale già in servizio presso il comune di Termoli che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Romita

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 67. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 105.

Ricostituzione del comune di Guamaggiore (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 settembre 1928, n. 2372;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Guamaggiore, aggregato con R. decreto 27 settembre 1928, n. 2372, al comune di Selegas, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Selegas e Guamaggiore.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Guamaggiore e quello del comune di Selegas saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 27 settembre 1928, n. 2372.

Al personale già in servizio presso il comune di Selegas che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 106.

Ricostituzione del comune di Camastra (Agrigento).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 25 marzo 1929, n. 562;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Camastra, aggregato con R. decreto 25 marzo 1929, n. 562, al comune di Naro, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Agrigento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Naro e Camastra.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Camastra e quello del comune di Naro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R decreto 25 marzo 1929, n. 562.

Al personale già in servizio presso il comune di Naro, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo registro n. 9, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 107.

Ricostituzione dei comuni di S. Cipriano di Aversa e di Casal Principe (Napoli).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 aprile 1928, n. 910;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto 9 aprile 1928, n. 910, col quale venne disposta la fusione nel comune di Albanova dei comuni di S. Cipriano di Aversa e Casal Principe, è abrogato.

I comuni di S. Cipriano di Aversa e Casal Principe sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del citato Regio decreto. Il Prefetto della provincia di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 aprile 1928, n. 910.

Al personale già in servizio presso il comune di Albanova che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 108.

Ricostituzione del comune di Macchiavalfortore (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1194;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Macchiavalfortore, aggregato con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1194, al comune di S. Elia a Pianisi, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di S. Elia a Pianisi e di Macchiavalfortore.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Macchiavalfortore e quello del comune di S. Elia a Pianisi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1194.

Al personale già in servizio presso il comune di S. Elia a Pianisi che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 109.

Ricostituzione dei comuni di Girasole e Lotzorai (Nuoro).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 805;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Girasole e Lotzorai, aggregati al comune di Tortolì con R. decreto 29 marzo 1928, n. 805, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Tortolì, Girasole e Lotzorai.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni e quello del comune di Tortolì saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 805.

Al personale già in servizio presso il comune di Tortolì e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 110.

Ricostituzione del comune di Bauladu (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 819;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Bauladu, aggregato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 819, al comune di Milis, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bauladu e Milis.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Bauladu e quello del comune di Milis saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quello organicamente assegnato ai comuni di Bauladu e Milis anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 819.

Al personale già in servizio presso il comune di Milis che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Norme per il sorteggio e il pagamento dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, e il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, con i quali venne autorizzata l'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, di scadenza, rispettivamente al 15 giugno 1948 e al 1° aprile 1950;

Veduti i decreti Ministeriali 25 giugno 1943 e 29 maggio 1945, con i quali furono stabilite le norme relative all'emissione degli anzidetti buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento a premi, 1948 e 1950, facendo peraltro riserva di regolare successivamente il sorteggio e il pagamento dei premi sui buoni medesimi;

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, concernente la costituzione della commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio per l'ammortamento dei debiti redimibili, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali;

Ritenuta la necessità di adottare relativamente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza al 15 giugno 1948, distinti in serie di 10 milioni di titoli unitari ciascuna, un sistema di sorteggio dei premi, mediante tre urne, in luogo di quello con due, previsto dal decreto Ministeriale 25 settembre 1931;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di sorteggio dei premi attribuiti ai buoni del Tesoro quinquennali, di scadenza al 15 giugno 1948 e al 1° aprile 1950, sono applicabili le norme del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 stesso mese, e del decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, salvo quanto è disposto con il presente provvedimento.

Art. 2.

Per le estrazioni dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro quinquennali, di scadenza al 15 giugno 1948, sono adoperati tre gruppi di schede: il primo gruppo comprende 1001 schede, ognuna delle quali è numerata con quattro cifre, da 0000 a 1000, il secondo e il terzo gruppo comprendono 100 schede ciascuno, numerate con due cifre da 00 a 99. Le schede di ogni gruppo sono di colore diverso da quello degli altri gruppi.

Ogni gruppo di schede è contenuto in apposita urna girevole: quella, contenente le 1001 schede del primo gruppo, numerate da 0000 a 1000, è contraddistinta dalla lettera *A*; quella contenente le 100 schede del secondo gruppo, numerate da 00 a 99, è contraddistinta dalla lettera *B*; e l'altra contenente le 100 schede del terzo gruppo, pure numerate da 00 a 99, è contrassegnata dalla lettera *C*.

Art. 3.

Il sorteggio dei premi, di cui al precedente art. 2, si esegue, estraendo prima una scheda dalla urna *A*, poi una scheda dalla urna *B* ed infine una scheda dalla urna *C*.

I tre gruppi di cifre, impresse sulle schede estratte e unite nell'ordine di estrazione, compongono il numero vincente.

Il numero estratto è considerato nullo e le schede, che lo compongono, vengono senz'altro rimesse nelle urne rispettive:

a) quando da ciascuna delle tre urne sia estratta una scheda composta di tutti zeri;

b) quando dall'urna *A* venga estratta la scheda col numero 1000 e da una delle altre due urne, *B* e *C*, venga estratta una scheda diversa da quella portante le cifre 00;

c) quando le schede estratte formino un numero già sorteggiato nella estrazione in corso.

Art. 4.

Il pagamento dei premi assegnati ai buoni del Tesoro quinquennali, di scadenza al 1° aprile 1950, al portatore e nominativi, viene disposto direttamente dalla Direzione generale del debito pubblico.

Per ottenere il pagamento dei premi attribuiti a buoni al portatore, le domande ed i relativi titoli, devono essere presentati alle Sezioni di Tesoreria provinciale; invece, per conseguire il pagamento di premi assegnati a buoni compresi nei titoli nominativi, questi con le relative domande vanno esibiti agli Uffici provinciali del Tesoro e, per la provincia di Roma, alla Direzione generale del debito pubblico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(794)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Rodolfo Fehrenbach, con sede in Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Rodolfo Fehrenbach, con sede in Genova, vico Mele 6/3 (esercente legatoria libri), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Rodolfo Fehrenbach, con sede in Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Buscaglione Edoardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1946.

Il Ministro: CORBINO

(715)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Autorizzazione alla 19ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1945, col quale è stata autorizzata la diciottesima emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, concernente la riduzione dell'importo della corrispondente emissione dei buoni stessi disposta nei territori delle provincie settentrionali;

Decreta:

E' autorizzata la diciannovesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200 milioni, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti emissioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 4,50 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono quelle di cui al decreto Ministeriale 18 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 21 novembre 1944, con la seguente variante: nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del Sottosegretario di Stato per il Tesoro Manes, è sostituita quella del Direttore generale Pallestrini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(793)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Modificazioni al decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, sui tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, che stabilisce le caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *i*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, nelle premesse citato, è sostituita dalla seguente:

« *i*) sapone in polvere, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 10 % ».

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro: GRONCHI

(803)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 7 luglio 1942, con il quale la Società anonima Coca-Cola, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1942, con il quale la Società anonima Coca-Cola, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda venga liberata dai vincoli di cui alle leggi di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 7 luglio 1942, con il quale la Società anonima Coca-Cola, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa in consegna dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, i quali, a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vicchio (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Vicchio (Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(789)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

Si comunica che con decreto interministeriale 1° febbraio 1946, l'Amministrazione provinciale di Pisa è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(790)

Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo di L. 6.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Pistoia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 22 dicembre 1945, n. 1594 - Importo del mutuo, L. 6.000.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 25 febbraio 1946, registro Interno n. 2, foglio n. 267.

(786)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 22 dal 16 al 30 novembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Bitonto	O	—	1
Brescia	Brescia	B	2	—
Cagliari	Dolianova	O	—	1
Id.	Guasila	B	—	1
Id.	Sant'Antioco	B	—	1
Caserta	Maddaloni	C	—	1
Cremona	Robecco d'Oglio	B	—	1
Id.	Soncino	B	—	1
Frosinone	Anagni	B	—	1
Id.	Trivigliano	B	—	1
Lecce	Sternatia	E	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Cutrofiano	O	1	—
Id.	Campi Salentina	O	—	1
L'Aquila	Corfinio	Cap	3	—
Milano	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Tresnuraghes	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Piaggine	B	2	—
Id.	Montesano sulla Marcel-iana	B	—	1
Sassari	Chiaramonti	B	1	—
Taranto	Crispiano	B	—	1
Teramo	Roseto degli Abruzzi	B	—	1
Torino	Monastero di Lanzo	B	—	1
Varese	Cairate	B	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	O	—	1
			11	20
	Carbonchio sintomatico			
Cagliari	Lunamatrona	B	—	1
Sassari	Nulvi	B	1	—
Id.	Tempio	B	1	—
			2	1
	Afta epizootica			
Alessandria	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casasco	B	2	—
Id.	Francavilla Bisio	B	2	1
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Gabiano	B	—	2
Id.	Giarole	B	—	1
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Occimiano	B	—	1
Id.	Odalengo Grande	B	—	2
Id.	Id.	BS	—	1
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	Sala Monferrato	B	—	1
Id.	Sezzadio	O	—	1
Id.	Ticineto	B	—	3
Id.	Valmacca	B	—	1
Aosta	Borgomasino	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Aosta	Castellamonte	B	—	1
Avellino	Ariano Irpino	B	2	6
Benevento	Amorosi	B	3	—
Bergamo	Arzago d'Adda	B	1	1
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Bergamo	B	—	2
Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	1	13
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	San Pellegrino	B	—	1
Id.	Treviglio	B	2	8
Campobasso	Agnone	B	2	—
Id.	Guglionesi	B	—	1
Caserta	Grazzanise	B	1	—
Id.	Sparanise	B	1	—
Id.	Capua	B	—	1
Catanzaro	Davoli	B	—	3
Id.	Sant'Andrea	B	—	2
Chieti	Chieti	B	1	1
Id.	Fossacesia	B	—	1
Id.	Gissi	B	1	—
Id.	Lanciano	B	2	4
Id.	Paglieta	B	—	1
Id.	Sant'Eusanio	BO	1	—
Id.	San Vito	B	—	6
Id.	Vasto	B	1	—
Como	Cernusco	B	—	1
Id.	Colico	B	2	—
Cosenza	Amantea	B	6	—
Id.	Fiumefreddo	B	4	—
Cremona	Pandino	B	2	2
Id.	Pieranica	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	5
Id.	Spino d'Adda	B	—	2
Id.	Torlino	B	—	1
Id.	Vailate	B	—	1
Foggia	Orta Nova	B	—	1
Frosinone	Guarcino	B	10	—
Id.	Vico nel Lazio	B	20	—
Id.	Cassino	B	—	2
Id.	Sora	B	4	—
Genova	Genova	B	—	1
Id.	Vobbia	B	1	—
Latina	San Felice Circeo	B	1	—
Id.	Sabaudia	B	—	1
L'Aquila	Cerchio	B	1	—
Id.	Castel di Ieri	B	6	—
Id.	Fagnano Alto	B	—	1
Id.	L'Aquila	B	5	—
Id.	Massa d'Albe	B	3	—
Id.	Ortona de' Marsi	B	1	—
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Messina	Messina	B	3	1
Id.	Milazzo	B	—	1
Id.	Taormina	B	—	2
Milano	Bareggio	B	—	1
Id.	Bollate	B	—	1
Id.	Cassina de' Pecchi	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	3
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Gudo Visconti	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Milano	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Milano	B	—	11
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	Ronco Briantino	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	San Donato Milanese	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	2
Id.	Segrate	B	1	—
Id.	Seregno	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	2
Id.	Vernate	B	—	1
Id.	Zelo Buon Persico	B	—	2
Napoli	Agerola	B	3	—
Id.	Brusciano	B	2	1
Id.	Casoria	B	1	1
Id.	Napoli	B	4	—
Novara	Cameri	B	1	1
Id.	Momo	B	5	—
Id.	Oleggio	B	2	—
Padova	Teolo	B	—	1
Pavia	Pavia	B	1	—
Id.	San Martino Siccomario	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	2	—
Id.	Groppello Cairoli	B	3	—
Id.	Castelnovetto	B	3	—
Id.	Robecco Pavese	B	2	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Rosasco	B	—	1
Id.	Siziano	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lomellina	B	—	1
Pisa	San Giuliano	B	1	—
Reggio Calabria	Cittanova	B	2	—
Id.	Caulonia	B	2	—
Id.	Feroleto	B	1	—
Id.	Polistena	B	1	1
Id.	Palmi	B	2	1
Id.	Rizziconi	B	3	—
Id.	Scilla	B	1	—
Id.	Taurianova	B	2	—
Rieti	Greccio	B	—	1
Id.	Rieti	B	20	4
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Capena	B	1	—
Id.	Manziana	B	3	—
Id.	Montelibretti	B.	—	1
Id.	Roma	B	6	1
Id.	Percile	B	1	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Salerno	Maiori	B	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	O	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Taranto	Taranto	B	—	3
Terni	Terni	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Torino	Borgaro	B	1	—
Id.	Brandizzo	B	2	1
Id.	Chivasso	B	3	—
Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Collegno	B	1	4
Id.	Grugliasco	B	2	—
Id.	Orbassano	B	1	—
Id.	San Morizio	B	1	1
Id.	San Mauro	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	3	—
Id.	Torino	B	—	4
Id.	Venaria	B	—	1
Id.	Nichelino	B	—	2
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Verrua Savoia	B	—	2
Id.	Chieri	OS	—	1
Id.	San Sebastiano	B	—	1
Id.	Gassino	B	—	2
Id.	Giaveno	B	—	2
Varese	Mercallo	B	1	—
Id.	Besozzo	B	—	1
Vercelli	Crescentino	B	—	4
Id.	Motta de' Conti	B	—	2
Id.	Saluggia	B	—	6
Viterbo	Castel Sant'Elia	B	—	1
			212	204
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Acqui	S	2	—
Id.	Alice Belcolle	S	2	—
Id.	Cavatore	S	1	—
Id.	Gabiano	S	—	1
Id.	Murisengo	S	—	1
Id.	Valenza	S	4	—
Ancona	Castelfidardo	S	2	—
Id.	Osimo	S	2	1
Aosta	Ronco Canavese	S	1	—
Ascoli Piceno	Petritoli	S	—	1
Id.	San Bened. del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	3
Id.	Spinetoli	S	1	—
Avellino	Calitri	S	4	—
Id.	San Sossio Baronia	S	2	—
Bari	Bari	S	—	1
Bologna	Budrio	S	—	3
Id.	Castello di Serravalle	S	—	1
Id.	Molinella	S	—	4
Id.	San Giovanni Persiceto	S	—	2
Brescia	Manerba	S	1	—
Id.	Lonato	S	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S	—	2
Id.	Delia	S	—	5
Id.	Sommatino	S	—	1
Campobasso	Castelmauro	S	—	1
Id.	Matrice	S	—	1
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Catanzaro	Sant'Andrea	S	—	1
Id.	Satriano	S	—	15
Chieti	Guardiagrele	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	—	10
L'Aquila	Capestrano	S	—	1
Id.	Castel di Ieri	S	1	—
Id.	Fontecchio	S	1	—
Id.	L'Aquila	S	4	1
Id.	Massa d'Albe	S	3	—
Id.	Sulmona	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
L'Aquila	Tagliacozzo	S	3	—
Id.	Trasacco	S	5	—
Lucca	Barga	S	—	1
Id.	Capannori	S	1	1
Milano	Lacchiarella	S	—	1
Napoli	Pompei	S	5	—
Id.	Vico Equense	S	—	1
Novara	Cerano	S	—	1
Padova	Abano	S	1	1
Id.	Lozzo	S	1	—
Id.	Piacenza d'Adige	S	—	8
Id.	Pontelongo	S	1	—
Id.	Santa Margherita d'Adige	S	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	—	1
Id.	Saonara	S	1	—
Id.	Tribano	S	1	—
Pavia	Langosco	S	1	—
Id.	Vigevano	S	1	—
Pesaro	Cagli	S	—	2
Id.	Carpegna	S	—	1
Id.	Colbordolo	S	—	4
Id.	Fossombrone	S	—	3
Id.	Gradara	S	—	2
Id.	Macerata Feltria	S	—	3
Id.	Mondolfo	S	—	2
Id.	Montebaroccio	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	3
Id.	Sant'Ippolito	S	—	3
Id.	Urbania	S	—	3
Id.	Urbino	S	—	3
Potenza	Brienza	S	—	5
Id.	Calvello	S	—	3
Id.	Genzano	S	—	3
Id.	Rionero in Vulture	S	—	5
Id.	Venosa	S	—	2
Ravenna	Alfonsine	S	3	10
Id.	Cervia	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	1	2
Id.	Gattatico	S	1	—
Id.	Gualtieri	S	—	4
Id.	Guastalla	S	—	5
Id.	Luzzara	S	1	1
Rieti	Borgocollefegato	S	—	6
Rovigo	Adria	S	6	—
Id.	Pontecchio Polesine	S	1	—
Taranto	Crispriano	S	—	1
Teramo	Basciano	S	—	3
Id.	Bisenti	S	—	3
Id.	Campli	S	—	1
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Pineto	S	—	1
Id.	Silvi	S	2	2
Torino	Moncalieri	S	—	1
Id.	Vinovo	S	—	2
Id.	Almese	S	—	2
Treviso	Castelfranco Veneto	S	1	3
Id.	Preganziol	S	—	1
Udine	Cordovado	S	—	1
Id.	Azzano Decimo	S	3	1
Id.	Spilimbergo	S	1	2
Id.	Fiume Veneto	S	—	1
Id.	Fagagna	S	2	3
Id.	Coseano	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Udine	Cividale del Friuli	S	2	—
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	—	4
Id.	Mirano	S	—	1
Id.	Teglio Veneto	S	—	1
Vercelli	Caresanablot	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	2
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Povegliano	S	—	1
Id.	Villafranca di Verona	S	—	3
Vicenza	Albettone	S	—	2
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	8
Id.	Dueville	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Piovene Rocchette	S	—	3
Viterbo	Bassanello	S	—	1
Id.	Canepina	S	—	1
Id.	Montefiascone	S	—	1
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	—
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	1	2
Id.	Cerreto d'Esi	S	1	—
Id.	Senigallia	S	6	—
Id.	Osimo	S	—	3
Aosta	Lessolo	S	1	—
Id.	Strambino Romano	S	1	—
Arezzo	Bucine	S	—	1
Id.	Arezzo	S	—	2
Id.	Pieve Santo Stefano	S	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	S	1	1
Id.	Carassai	S	—	1
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Montemonaco	S	2	—
Id.	San Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	3
Asti	Cortanze	S	—	1
Avellino	Caposele	S	1	—
Bari	Altamura	S	7	1
Id.	Bari	S	—	2
Id.	Modugno	S	—	1
Id.	Turi	S	1	—
Bergamo	Adrara San Rocco	S	1	—
Id.	Gandosso	S	1	—
Bologna	Bologna	S	—	1
Id.	Budrio	S	—	9
Id.	Castello di Serravalle	S	—	1
Id.	Imola	S	—	5
Id.	Molinella	S	—	5
Id.	San Lazzaro di Savena	S	—	2
Brescia	Offlaga	S	1	—
Id.	Pompiano	S	1	—
Id.	Verolanuova	S	1	—
Id.	Lonato	S	—	1
Id.	Orzinuovi	S	1	—
Id.	Leno	S	1	—
Id.	Coccaglio	S	1	—
Campobasso	Cantalupo nel Sannio	S	—	2
Id.	Colletorto	S	1	—
Id.	Frosolone	S	4	—
Id.	Morrone del Sannio	S	2	—
Id.	Provvidenti	S	1	—
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	34
Catanzaro	Satriano	S	—	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Catanzaro	Soriano Calabro	S	—	2
Chieti	Casalincontrada	S	2	1
Id.	Castel Frentano	S	1	—
Id.	Chieti	S	1	—
Id.	Fraine	S	5	—
Id.	Torrevecchia	S	—	1
Como	Brenna	S	3	—
Id.	Costa Masnaga	S	—	1
Id.	Nibionno	S	4	1
Cosenza	Campana	S	5	—
Id.	Mandatoriccio	S	—	15
Id.	Pietrapaola	S	—	15
Id.	Scala Celi	S	2	—
Cremona	Crema	S	1	—
Id.	Vailate	S	1	—
Ferrara	Bondeno	S	6	4
Id.	Ferrara	S	6	—
Foggia	Monte Sant'Angelo	S	—	5
Id.	Lucera	S	1	1
Id.	Pietramontecorvino	S	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	S	19	—
Id.	Orsara di Puglia	S	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	14	—
Id.	Volturino	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	7	—
Id.	Anzano di Puglia	S	3	—
Id.	Troia	S	2	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Id.	Chieuti	S	1	—
Lecce	Lecce	S	—	1
L'Aquila	Celano	S	—	5
Id.	Fossa	S	2	2
Id.	L'Aquila	S	6	6
Id.	Tagliacozzo	S	5	—
Id.	Tornimparte	S	1	—
Id.	Trasacco	S	7	—
Milano	Cavenago d'Adda	S	—	1
Napoli	Afragola	S	2	—
Id.	Ottaviano	S	—	2
Nuoro	Borore	S	—	2
Id.	Orani	S	—	1
Padova	Arre	S	2	—
Id.	Bovolenta	S	1	—
Id.	Candiana	S	3	—
Id.	Conselve	S	—	1
Id.	Correzzola	S	2	—
Id.	Lozzo	S	4	—
Id.	Padova	S	—	3
Id.	Pontelongo	S	3	—
Id.	Ponte San Nicolò	S	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Terrassa	S	2	—
Id.	Trebaseleghe	S	—	1
Id.	Vò	S	2	—
Parma	Collecchio	S	2	—
Pavia	Certosa di Pavia	S	1	—
Pisa	Cascina	S	—	1
Id.	Pomarance	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	2	4
Id.	Cervia	S	3	6
Id.	Castelbolognese	S	—	1
Reggio Calabria	Bovalino	S	2	2
Id.	Motta San Giovanni	S	4	—
Id.	Reggio Calabria	S	5	3
Id.	Sant'Ilario d'Enza	S	—	4
Id.	Samo di Calabria	S	—	2
Id.	Siderno	S	—	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Reggio Calabria	Brancaleone	S	—	5
Rieti	Cottanello	S	—	1
Roma	Roma	S	3	—
Rovigo	Adria	S	10	—
Id.	Ariano nel Polesine	S	—	1
Id.	Canaro	S	2	—
Id.	Contarina	S	14	—
Id.	Crespino	S	1	—
Id.	Pincara	S	4	—
Id.	Porto Tolle	S	—	12
Id.	Rovigo	S	—	1
Id.	San Martino di Venezze	S	2	2
Id.	Villadose	S	3	3
Salerno	Amalfi	S	1	—
Id.	Maiori	S	1	—
Id.	Scafati	S	1	—
Id.	Buccino	S	—	1
Id.	Salerno	S	1	—
Id.	Vallo Lucania	S	—	2
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1
Id.	Nulvi	S	4	1
Siena	Montepulciano	S	7	—
Id.	Casole d'Elsa	S	—	1
Terni	Amelia	S	—	2
Torino	Avigliana	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	—	2
Treviso	Pederobba	S	1	—
Id.	Preganziol	S	1	—
Id.	Mansuè	S	—	1
Udine	Rivignano	S	—	2
Id.	Teor	S	—	1
Id.	Buja	S	1	—
Id.	San Pietro al Natisone	S	1	—
Id.	Udine	S	2	—
Varese	Angera	S	1	—
Venezia	Cona	S	2	—
Id.	Fossalta di Portogruaro	S	—	1
Vicenza	Agugliaro	S	—	10
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Dueville	S	—	2
Id.	Lonigo	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Viterbo	Bassanello	S	—	1
Id.	Montefiascone	S	—	1
Id.	Ronciglione	S	—	1
Id.	Tarquinia	S	1	—
			261	257
	Morva			
Bergamo	Palazzago	E	1	7
Brescia	Comezzano	E	1	—
			2	7
	Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	10	—
Id.	Bitritto	E	2	1
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Modugno	E	1	1
Id.	Noci	E	1	—
Id.	Triggiano	E	2	1
Bergamo	Capizzone	E	1	—
Bologna	Bologna	E	—	5
Cagliari	Guspini	E	—	1
Id.	Santu Lussurgiu	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Caltanissetta	Riesi	E	1	—
Caserta	Maddaloni	E	1	—
Catania	Aci Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Catania	E	6	1
Id.	Misterbianco	E	1	—
Messina	Messina	E	—	2
Napoli	Napoli	E	2	3
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Ragusa	Vittoria	E	5	2
Id.	Comiso	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Sassari	Alghero	E	1	—
Id.	Olmedo	E	—	1
Id.	Osilo	E	—	1
Id.	Sassari	E	3	2
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Trapani	Marsala	E	8	—
Id.	Camporeale	E	1	1
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	1
			37	26
	Rabbia			
Agrigento	Agrigento	E	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Can	—	1
Bari	Valenzano	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	2
Id.	Militello in Val di Catania	Can	—	1
Firenze	Castelfiorentino	Can	—	1
Id.	Empoli	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	3
Frosinone	Frosinone	Can	1	—
Id.	Ceccano	Can	—	2
Napoli	Scisciano	Can	—	1
Ragusa	Ragusa	Can	—	1
Rieti	Rieti	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	Atena Lucana	Can	—	1
Siena	Siena	Can	2	2
			4	21
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Bergamo	Arcene	E	1	—
Id.	Bergamo	E	2	—
Id.	Casirate d'Adda	E	1	—
Id.	Calcio	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Covo	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Pumenengo	E	3	—
Id.	Spirano	E	1	—
Id.	Zanica	E	3	—
Cagliari	Santadi	O	—	1
Campobasso	Guglionesi	O	1	—
Firenze	Greve	O	—	1
Foggia	San Paolo Civitate	O	—	1
Id.	Lucera	O	1	1
Id.	San Severo	O	8	—
Id.	Troia	O	4	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O	8	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Grosseto	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	17	—
Id.	Gavorrano	O	—	1
Id.	Grosseto	O	1	
Id.	Orbetello	O	—	1
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	—	1
Pavia	Mezzana Bigli	O	1	—
Rieti	Labro	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Ariena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Guidonia	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	2	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Terni	Arrone	O	—	1
Udine	Pasiano	S	1	—
Id.	Tarvisio	S	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	S	1	—
Viterbo	Montalto di Castro	O	—	2
			292	14
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
L'Aquila	Celano	O	1	—
			1	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Aosta	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Bologna	Minerbio	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Albonese	B	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico			
Udine	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Venezia	Portogruaro	B	1	—
			26	2
	Tubercolosi bovina			
Vicenza	Barbarano Vicentino	B	—	27
			—	27
	Barbone bufalino			
Salerno	Pontecagnano	Buf	—	2
			—	2
	Vaiuolo ovino			
Arezzo	Civitella Val di Chiana	O	—	1
Taranto	Taranto	O	1	—
Udine	Torviscosa	S	—	1
			1	2
	Morbo coitale maligno.			
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	7	2
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa di Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	7	—
Bologna	Crevalcore	E	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Portomaggiore	E	—	1
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Conselve	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	3	—
Ravenna	Ravenna	E	1	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	—	1
Id.	Sesto al Reghena	E	—	1
Venezia	Compagna Lupia	E	—	1
Id.	Venezia	E	—	1
Verona	Sorgà	E	9	1
			105	8
	Difterite aviaria			
Alessandria	Tagliolo Belforte	P	—	1
Grosseto	Isola del Giglio	P	—	1
Sassari	Sassari	P	1	—
			1	2
	Colera dei polli			
Aosta	San Vincenzo	P	1	—
Cagliari	Monastir	P	1	—
Id.	Sestu	P	3	—
Id.	Terralba	P	3	—
Forlì	Santa Sofia	P	2	—
Ravenna	Cervia	P	3	1
Id.	Ravenna	P	7	2
Reggio Calabria	Camini	P	3	1
Id.	Gioia Tauro	P	2	—
Id.	Placanica	P	4	—
Id.	Riace	P	3	1
Id.	Stignano	P	2	2
Rovigo	Adria	P	1	—
Siena	Radicofani	P	3	—
			38	7
	Peste aviaria			
Pesaro	Gradara	P	—	2
Id.	Macerata Feltria	P	—	3
Id.	Mondolfo	P	—	2
Id.	Pesaro	P	—	2
Id.	San Costanzo	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	2
Roma	Velletri	P	—	1
Terni	Montecastrilli	P	—	2
			—	16
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Bosco Marengo	P	—	1
Aosta	Aosta	P	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Carassai	P	—	2
Id.	Cossignano	P	3	—
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Force	P	—	2
Id.	Monte San Pietrangeli	P	1	—
Id.	Montalto nelle Marche	P	1	—
Id.	Montegiorgio	P	3	—
Id.	Monteprandone	P	5	—
Id.	Ripatransone	P	—	2
Brescia	Gavardo	P	—	1
Catania	Bronte	P	1	—
Como	Como	P	—	3
Id.	Garbagnate	P	2	—
Id.	Mariano	P	3	—
Id.	Osnago	P	2	—
Id.	Rogeno	P	4	—
Foggia	Serra Capriola	P	3	—
Id.	Faeto	P	1	—
Id.	Chieuti	P	4	—
Id.	Monte Sant'Angelo	P	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Imperia	Borgomaro	P	1	2
Id.	Sanremo	P	—	2
Id.	Taggia	P	—	3
L'Aquila	Capestrano	P	2	1
Id.	L'Aquila	P	2	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	P	—	2
Id.	Sulmona	P	3	—
Reggio nell'Emilia	Campagnola	P	—	1
Salerno	Salerno	P	—	1
Id.	Battipaglia	P	—	2
			49	26

RIEPILOGO
dal 16 al 30 novembre 1945 - N. 22

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	26	31
2	Carbonchio sintomatico	2	3	3
3	Afta epizootica	34	175	416
4	Malrossino dei suini	36	121	293
5	Peste e setticimia dei suini	44	157	518
6	Morva	2	2	9
7	Farcino criptococcico	15	32	63
8	Rabbia	12	16	25
9	Rogna	14	64	306
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	1	1
11	Aborto epizootico	9	19	28
12	Tubercolosi bovina	1	1	27
13	Barbone bufalino	1	1	2
14	Vaiuolo ovino	3	3	3
15	Morbo coitale maligno	9	29	113
16	Difterite aviaria	3	3	3
17	Colera dei polli	6	14	45
18	Peste aviaria	3	8	16
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	35	75

B, bovina; Buf, bufalina; O, Ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(570)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie, cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università seguenti, sono vacanti le cattedre per ciascuna indicata, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di economia e commercio:

Economia politica.

REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina veterinaria:

Patologia generale e anatomia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

(805)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 34

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 marzo 1946 - N. 67

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,075
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 3 % lordo	82,50
Id. 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	85,875
Id. 5 % 1936	97,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,475

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.